



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

**“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO”**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

INDICE

- ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI**
- ART. 5. CORRISPETTIVO**
- ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI**
- ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**
- ART. 8. REFERENTE DELL'APPALTATORE**
- ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 11. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO**
- ART. 12. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA**
- ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**
- ART. 14. PERSONALE**
- ART. 15. RISERVATEZZA DEI DATI**
- ART. 16. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 17. FORO COMPETENTE**
- ART. 18. FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 20. DISPOSIZIONI FINALI**



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, come regolata dall'art. 106 del Codice delle Assicurazioni con riguardo al programma assicurativo globale del Comune di Campi Bisenzio, nonché la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, nei Regolamenti ISVAP n. 5 del 16/10/2006, n. 23 del 09/05/2008, n. 34 del 19/03/2010, n. 35 del 26/05/2010.

ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- 1) Consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Comune, elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative, secondo le migliori condizioni rinvenibili sul mercato, mantendo alti standard di tutela;
- 2) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative, attraverso proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all'evolversi del mercato assicurativo, anche sulla base di elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimento;
- 3) Assistenza nelle procedure di scelta del contraente: individuazione delle procedure più idonee per la scelta dei contraenti, assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure selettive (redazione capitolati, lettere-invito, bandi, etc.);
- 4) Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa delle polizze assicurative (segnalazioni scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
- 5) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi, con monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri aperti sulle diverse coperture assicurative attivate. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri verificatisi precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura non ancora definiti. Il broker dovrà supportare il Comune, al fine della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:

- sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o privati;
- sinistri passivi: in caso di danno di entità sotto soglia della franchigia prevista dalla polizza, il broker si impegna a trasmettere la documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
- resa di parere, assistenza e consulenza ai servizi comunali in materia assicurativa o attinente che dovranno essere forniti, anche in via telematica, entro 5 giorni dalla data della richiesta;

Al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione e gestione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici comunali, inoltre alla compagnia, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle compagnie, gestione dei rapporti con eventuali incaricati dalle compagnie).

- 6) Messa a disposizione di un apposito software utilizzabile tramite utilizzo di un semplice internet browser, che consenta la gestione dei sinistri (in particolare con riferimento alla polizza RCT/O) a mezzo di comunicazioni e trasmissioni di documenti in modalità telematica senza ricorso a documenti cartacei nè al servizio postale;
- 7) Il rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che l'Amministrazione dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- 8) Predisposizione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito con indicazione dei dati numerici



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

(numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, ecc..) e descrittivi (elenco nominativi, riferimenti del sinistro, tipologia di evento, ecc.)

- 9) Formazione e aggiornamento del personale del Comune addetto alla gestione delle polizze e/o di altri servizi, su argomenti in materia assicurativa.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 30 mesi dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza prima della stipula del contratto.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di prorogare il servizio, agli stessi patti e condizioni, per mesi sei, considerati necessari per la conclusione delle procedure sarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Dalla data di aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere e di assolvere agli obblighi stabiliti nel presente Capitolato e agli impegni assunti nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a dare avvio all'esecuzione del contratto in via anticipata, qualora la Stazione Appaltante lo richieda nei casi d'urgenza previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'incarico per le prestazioni oggetto del presente Capitolato cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione dell'Appaltatore dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 07/09/2005.

In tutti i casi di cessazione, l'appaltatore si impegna a collaborare con l'Ente fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consense con il nuovo soggetto.

ART. 4. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Le coperture assicurative stipulate della Stazione Appaltante attualmente in corso sono le seguenti:

POLIZZA	DATA INIZIO	DATA FINE	PREMIO LORDO
ALL RISK DANNI	31/07/2016	31/07/2018	45.373,71
RCT/RCO	31/10/2015	31/10/2018	158.900,00
ALL RISKS OPERE D'ARTE	30/04/2017	31/10/2018	2.144,10
RC LIBRO MATRICOLA	31/07/2016	31/07/2019	41.265,00
INC/FURTO/KASKO	31/07/2016	31/07/2019	1.750,00
INFORTUNI	31/07/2016	31/07/2019	4.602,60
RC PATRIMONIALE	31/07/2016	31/07/2019	7.335,38
TUTELA LEGALE	31/07/2016	31/07/2019	12.750,00
TOTALI			274.120,79

ART. 5. CORRISPETTIVO

Il servizio non comporta alcun onere diretto per il Comune di Campi Bisenzio, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto la remunerazione, secondo la consolidata consuetudine del mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dall'Appaltatore in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei contratti di assicurazione esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'importo stimato dell'appalto, per le finalità dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo del periodo di proroga, tenendo conto delle provvigioni applicate nell'ultimo contratto di brokeraggio (pari al 5,5%, 0,01% per Libro matricola) è di complessivi **Euro 31.591,00**.

I premi complessivi indicati all'art. 4 del presente Capitolato, sono stati espressi ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo da porre a base d'asta e non sono quindi vincolanti per la Stazione Appaltante durante l'espletamento del servizio. L'importo complessivo dei premi dipenderà dalle esigenze effettive che matureranno nel corso dell'esecuzione del contratto. La percentuale di provvigione ottenuta per ciascun ramo assicurativo rimarrà fissa ed invariata per la Stazione Appaltante.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI

La Stazione Appaltante autorizza l'Appaltatore a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. L'Appaltatore si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dalla Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della Stazione Appaltante né può impegnarla se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore sono i seguenti:

- 1) Svolgere il servizio alle condizioni indicate nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Stazione Appaltante e attenendosi alle indicazioni fornite dalla stessa;
- 2) Garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di coperture necessarie in relazione ai rischi afferenti la Stazione Appaltante, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- 3) Garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante, eventualmente recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima;
- 4) Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione fornendo ogni documentazione relativa alle gestioni del rapporto assicurativo;
- 5) Obbligo alla scadenza del contratto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario, secondo il rispetto del codice deontologico e dei principi generali in materia;
- 6) Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente appaltante;
- 7) Assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- 8) Impiegare propri mezzi e risorse per l'esecuzione del servizio, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- 9) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. 38/2007 informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a:

- 10) Effettuare una analisi dei sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente appalto e non ancora chiusi a tale data, assumendone a tutti gli effetti la gestione;
- 11) Prendere in carico la gestione amministrativa delle polizze in vigore al momento dell'inizio del servizio, curando l'adempimento degli atti in esse previsti e provvedendo a regolare eventuali pendenze e spettanze ad essi inerenti con il precedente affidatario del servizio stesso, senza alcun onere per la Stazione Appaltante;
- 12) Tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Gli obblighi a carico della Stazione Appaltante sono i seguenti:

- 1) Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza o l'intermediazione dell'Appaltatore;
- 2) Inserire in ciascun Capitolato per l'affidamento delle coperture assicurative la provvigione da remunerare all'Appaltatore per il tramite delle compagnie di assicurazione,



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

- 3) Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato all'Appaltatore, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente;
- 4) Fornire all'Appaltatore la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei premi assicurativi tramite l'Appaltatore. La corresponsione all'Appaltatore concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. L'Appaltatore si impegna a rilasciare alla Stazione Appaltante le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 8. REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'Appaltatore dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte della Stazione Appaltante, in caso di urgenza.

Deve, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di questo ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da una **“garanzia provvisoria”** pari al 2% del prezzo stimato dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire la **“garanzia definitiva”**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, come previsto dall'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si applicano alla garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

Il contratto potrà essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del citato decreto e dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

La polizza dovrà avere la durata per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale annuo di almeno € 2.000.000,00.

L'Appaltatore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Stazione Appaltante competenti.

L'Appaltatore risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 11. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone atto nella determinazione di aggiudicazione.

ART. 12. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento dell'attività dell'Appaltatore e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato, nell'offerta presentata e nel contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa al servizio svolto e l'Appaltatore dovrà fornire ogni necessaria assistenza per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.

Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 16, l'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante i casi di forza maggiore che le impediscano di rispettare quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata.

ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1, D.Lgs. n.50/2016).

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente Capitolato, non è ammesso il subappalto.

ART. 14. PERSONALE

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 15. RISERVATEZZA DEI DATI

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 16. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate:

a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, mancata o tardiva segnalazione di scadenze pagamento dei premi, di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze o di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni: € 300 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte.

In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, l'Appaltatore dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Stazione Appaltante procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Qualora si verificassero, da parte dell'Appaltatore, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo Pec, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
2. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 07/09/2005 e al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
4. cumulo da parte dell'Appaltatore di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 17. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivanti o connessa al presente contratto, ove il Comune di Campi Bisenzio sia attore o convenuto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18. FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della L. 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010 n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

I dati forniti dalle imprese sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e per la successiva gestione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Campi Bisenzio assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 20. NORME DI RINVIO

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.P.R. 207/2010, come previsto dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.